

Ha fatto scalpore il [provvedimento del 23.12.2017 emesso dal Tribunale di Roma](#) con la quale, come riassunto dalle principali testate giornalistiche, è stata stabilita la rimozione delle immagini relative ai minori pubblicate dai genitori sul web.

Tale notizia, così come è stata diffusa, è estrapolata da un contesto che va approfondito ed inserita comunque in un filone giurisprudenziale che, alla base, vede la conflittualità familiare quale genesi della vicenda.

Il caso oggetto della sentenza del Tribunale di Roma riguarda un minore sedicenne i cui genitori sono stati sospesi dal Tribunale dalla responsabilità genitoriale a causa di condotte gravemente pregiudizievoli a danno del figlio e con conseguente nomina di tutore.

Uno degli elementi di conflittualità della vicenda verteva sull'autorizzazione o meno alla iscrizione del ragazzo presso un istituto scolastico statunitense; autorizzazione emessa dal Giudice Tutelare dopo le esatte delle relazioni emerse nel corso del Giudizio. Indubbiamente determinante nella decisione del giudice tutelare sono state le dichiarazioni del ragazzo il quale giustificava il suo desiderio di studiare in America con il vantaggio che all'estero nessuno conosceva la sua storia e che avrebbe potuto finalmente fare ciò che "i suoi coetanei normalmente fanno senza passare per malato". Tale manifestato disagio, affermava il minore, derivava dalla circostanza che a causa delle pubblicazioni nei social network con le quali la madre diffondeva sui media la storia familiare e i dettagli delle controversie giudiziarie e pubblicava fotografie del figlio definendolo un malato mentale, il ragazzo aveva manifestato uno stato di allarme e angoscia persecutoria che necessitava di intervento di salvaguardia del suo equilibrio emotivo.

E' pertanto emersa la chiara volontà del ragazzo di proseguire gli studi all'estero e di fare cessare la continua diffusione di informazioni della sua situazione sui social operata dalla madre. Giuridicamente, l'età del ragazzo ed il quadro normativo e giurisprudenziale vigente che attribuisce ai "grandi minori" ampi margini di autodeterminazione, legittimano la prevalenza data dal Giudice alla volontà del minore. Il tutto si inquadra coerentemente nel dovere dell'autorità di valutare il primario interesse del minore che, in questo caso, coincide con la ferma opposizione del ragazzo di proseguire gli studi in Italia, Paese nel quale il ragazzo continuerebbe a sentirsi un "diverso" e a perpetrare l'interruzione dei rapporti con la madre, da lui ritenuta responsabile del suo disagio.

Il Tribunale di Roma, pertanto, con la sentenza in oggetto, ha disposto che il Giudice Tutelare si occupasse di fornire relazione trimestrale in ordine all'andamento scolastico del ragazzo nell'istituto statunitense e organizzasse le date del ritorno in Italia del minore nei periodi di vacanze scolastiche, oltre al deposito, sia da parte dei genitori sia da parte del tutore, della documentazione relativa a notizie, dati, immagini e video diffuse sui social network relative al minore negli anni 2016 e 2017.

Il Giudice ha poi ordinato che il tutore provvedesse alla richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca e di procedere alla cancellazione dai social network di ogni dato e immagine relativi al minore, inibendo la diffusione per il futuro in ogni social o mass media di qualunque immagine, informazione o di ogni dato relativo al minore, oltre alla rimozione di quanto presente sul ragazzo in ogni sito e/ strumento di diffusione ivi inserito dalla madre.

La novità del provvedimento consiste nella previsione da parte del tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art 614 c.p.c, del pagamento della somma di € 10.000,00 al tutore da parte della madre (il tutore a sua volta sarà obbligato a versarla su un conto corrente con vincolo pupillare) in caso di mancata ottemperanza ai suddetti ordini imposti.

E', infatti, la prima volta che in Italia viene prevista una sanzione pecuniaria di tal fatta, laddove, invece, in Francia già da tempo è previsto un regime molto più severo se si considera che i genitori che violano la privacy dei figli possono vedersi condannare al pagamento di una sanzione di 45 mila euro e la condanna alla reclusione fino ad un anno.

Non è certo, tuttavia, la prima volta che i Tribunali emettono provvedimenti inibitori di pubblicazione di immagini e notizie sui social da parte de genitori riguardanti i propri figli. Ricordiamo a questo proposito, il provvedimento del Tribunale di Mantova in data 19.9.2017 con il quale il Giudice ha ordinato ad una madre di non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle da essa inserite.

Nella conflittuale vicenda tra i genitori affrontata dal Tribunale mantovano, è emerso che il padre si era fermamente opposto alla pubblicazione del materiale fotografico inerente i minori.

Il Giudice ha, pertanto, rilevato che inserimento di foto dei figli minori sui social avvenuto con opposizione di uno dei due genitori, integra violazione dell'art 10 c.c. concernete la tutela dell'immagine e delle norme della L. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, oltre che la violazione degli articoli della Convenzione di New York secondo i quali nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata e lo stesso ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o affronti.

Aggiunge, poi, il giudice mantovano che l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per i figli stessi perché la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone potrebbero attrarre l'attenzione di malintenzionati che potrebbero avvicinarsi ai bambini o, con procedimenti di fotomontaggio, trarre dalle loro immagini materiale pedopornografico da fare circolare.e lo stesso ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o affronti.

Aggiunge, poi, il giudice mantovano che l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per i figli stessi perché la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone potrebbero attrarre l'attenzione di malintenzionati che potrebbero avvicinarsi ai bambini o, con procedimenti di fotomontaggio, trarre dalle loro immagini materiale pedopornografico da fare circolare.